Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 23 febbraio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1959, n. 42.

Approvazione della tariffa professionale per i ragionieri e periti commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, numero 1068;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai ragionieri e periti commerciali, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1959

GRONCHI

GONELLA — ANDREOTTI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 119. — RELLEVA

TARIFFA PROFESSIONALE PER I RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

TITOLO I
Norme generali

Art 1.

Valutazione dell'opera professionale del ragioniere e perito commerciale

L'opera del professionista ragioniere e perito commerciale va compensata avuto riguardo alla natura della pratica affidatagli (entità, complessità, delicatezza, urgenza, ecc), alla importanza della medesima, alla responsabilità assunta e al beneficio procurato al cliente, avuto anche riguardo all'importanza della città in cui il professionista stesso risiede.

La tariffa, pertanto, indica nella maggior parte dei casi, per ogni prestazione o per gruppo di prestazioni professionali, onorari minimi e massimi fondati sugli elementi obbiettivi delle prestazioni stesse da adeguarsi tali onorari a seconda che concorrano una o più delle suddette speciali condizioni.

Art 2.

Criterio analogico

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente tariffa regolanti casi simili e materie analoghe

Art 3

Incarico di lunga durata - Intervento del Collegio

Nel caso di incarichi importanti e di lunga durata, il ragioniere è autorizzato a prelevare somme, previo il parere del Consiglio del Collegio, in conto della liquidazione definitiva spettantegli

Art 4.

Classificazione e inderogabilità dei compensi

Spettano al ragioniere il rimborso delle spese, le indennità e gli onorari

Tali compensi sono tutti inderogabili nei minimi, tuttavia gli iscritti nell'Albo da meno di cinque anni possono praticare riduzioni non superiori al 25 %.

Art 5.

Pluralità di professionisti - Concorso del cliente

Quando un incarico è affidato a più professionisti, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, alle spettanze per l'opera prestata secondo la tariffa della professione alla quale appartiene, nei casi di incarichi affidati collegialmente a più ragionieri e periti commerciali, il compenso globale spettante va calcolato aggiungendo a quello che sarebbe spettato ad uno solo, l'aumento del 40 % per ciascuno degli altri componenti del Collegio Quando il cliente svolga direttamente la pratica, il ragioniere e perito commerciale incaricato di assisterlo o di consigliarlo, ha diritto all'intero importo delle spese, indennità ed onorari per le prestazioni d'ordine, mentre gli onorari per le prestazioni di concetto saranno ridotti a non meno della metà

Art. 6

Pluralità di clienti aventi interesse identico

Nei casi di incarichi conferiti da più clienti aventi interessi identici, i compensi vanno ridotti dal 30 % al 50 % nei confronti di ogni cliente, a seconda del numero dei clienti.

Art. 7.

Incarico non esaurito

Per gli incarichi iniziati ma non compiuti per evento indipendente dalla volontà del ragioniere o del cliente, oppure nel caso di revoca da parte del cliente o di rinuncia per giusta causa da parte del professionista, il ragioniere ha diritto ai compensi corrispondenti all'opera prestata ed al lavoro di preparazione eventualmente svolto

Nella ipotesi della rinuncia per giusta causa del ragioniere, il compenso per l'opera prestata è determinato con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Art 8.

Incarico iniziato da altri professionisti

Nei casi di incarichi iniziati da altri professionisti, al ragioniere spetteranno compensi corrispondenti all'opera prestata, compreso l'eventuale lavoro preparatorio per una nuova impostazione, tenuto anche conto dei risultati conseguiti.

Art. 9.

Incarico di valore indeterminato

Nei casi di pratiche aventi valore indeterminato, per l'applicazione delle spettanze comprese tra il minimo e il massimo di tariffa, si ha riguardo a tutti i criteri indicati nell'art. 1.

Art. 10.

Urgenza

Nei casi di speciale urgenza è dovuto sull'importo degli onorari un aumento del 20 %.

Art 11.

Sostituti, ausiliari e dipendenti del professionista

Quando il ragioniere, per la migliore e più sollecita esecuzione dell'incarico, e sotto la propria responsabilità, si avvale dell'opera di sostituti e di ausiliari a norma dell'art 2232 del Codice civile, gli onorari e compensi sono a carico del ragioniere se l'incarico viene compensato a percentuale o con criterio discrezionale, rimanendo però rimborsabili le spese e le indennità.

Nel caso di onorario a tempo il ragioniere avrà diritto ad una maggiorazione in ragione del 30 % per ogni collaboratore.

Il lavoro dei dipendenti è in ogni caso a carico del ragioniere ed è tariffato come se svolto direttamente dal medesimo quando non sia diversamente specificato nella presente tariffa.

TITOLO II
Spese, indennità e onorari per prestazioni d'ordine

Art. 12.

Spese, indennità e onorari per prestazioni d'ordine

Saranno rimborsate al ragioniere le spese documentate, nonchè quelle altre per le quali non è possibile o non si usa riportare ricevuta e siano verosimili e ragionevoli.

Saranno inoltre riconosciute al ragioniere per ogni incarico, oltre agli onorari per le prestazioni di concetto, ed al rimborso delle spese borsuali, le spese, indennità ed onorari per le prestazioni d'ordine seguenti:

a) Spese

I) di scritturazione:
per ogni facciata dell'originale . . . . L. 50
per ogni copia . . . . L. 15

II) di viaggio:
costo effettivo del viaggio in prima classe, per ferrovia, piroscafo, aereo o altro mezzo, con l'aumento del 25 % a titolo di rimborso di spese accessorie In mancanza di servizi pubblici di trasporto il rimborso viene calcolato forfetariamente in lire 100 per chilometro sulle vie ordinarie, con l'aumento del 25 % per rimborso delle spese accessorie

E' pure dovuto il rimborso delle spese di soggiorno, pernottamento e vitto, in ragione di quelle effettivamente sostenute, aumentato del 10 % per le piccole spese borsuali varie ed accessorie. Tuttavia il ragioniere potrà calcolare tali spese in via forfetaria in ragione di L. 3500 per ogni giornata o frazione, e di L. 2500 per ogni notte o frazione.

Le spese e le indennità di cui sopra sono cumulabili tra loro e con gli onorari.

Per tutte le spese di studio non precisamente classificabili, il ragioniere ha diritto di esporre un supplemento in ragione del 10 % sull'importo totale dei compensi di cui all'art 4, se egli esercita in città con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, e del 15 % negli altri casi.

b) Indennità

I) Assenza dallo studio nel luogo di residenza: per mezza giornata, da L. 2000 a L. 4000, per l'intera giornata da L. 4000 a L. 8000

II) Assenza fuori della città sede dello studio: per mezza giornata, da L. 3000 a L. 7000, per l'intera giornata, da L. 6000 a L. 14 000.

La mezza giornata e la giornata intera vanno calcolate in corrispondenza agli orari normali degli studi professionali.

III) Accesso nel luogo di residenza, da L. 500 a L. 1000 secondo l'importanza della pratica.

c) ONORARI PER PRESTAZIONI D'ORDINE

(commisurati in relazione al valore della pratica)

TABELLA A

	Fino a 250.000	Fino a milioni: 1	2 ½	5	10	oltre
I) *Scritturazione*						
In dattilografia, a stampa, a mano per ogni facciata di 25 linee degli originali e delle copie, anche se non complete, e per frontespizi, oltre alle spese vive indicate alla lettera *a*) I) del presente articolo:						
a mano	40	40	60	100	150	200
a mano con prospetti numerici	50	50	70	150	200	250
dattiloscritta	50	50	100	150	200	250
dattiloscritta con prospetti numerici	70	70	150	200	250	300
a stampa	100	100	150	200	250	400
a stampa con prospetti numerici	150	150	200	250	300	500
II) *Collazione*						
Per ogni facciata:						
a mano	20	20	25	50	75	100
a mano con prospetti numerici	25	25	40	75	100	125
dattiloscritta	15	15	20	30	40	50
dattiloscritta con prospetti numerici	20	20	30	40	50	60
a stampa	10	10	15	20	30	40
a stampa con prospetti numerici	15	15	20	30	40	50
III) *Protocollo e archiviazione della pratica e formazione del fascicolo*	350	750	1 000	1 250	1 500	1 500
IV) *Archivio e custodia di atti, libri, documenti, registri, carte, ecc.*						
a) per ogni anno o frazione di anno e per ogni registro, o fascicolo di documenti	35	75	100	125	150	200
b) per ogni atto, documento, ecc.	10	15	20	25	30	40
V) *Ricerca di atti e documenti nel proprio archivio*						
Per i primi 3 anni dall'assunzione dell'incarico:						
per il cliente	75	150	200	250	300	400
per i terzi	100	225	300	375	450	600
Per gli anni successivi: aumento, per ogni anno o frazione di anno, per il cliente, del 10 %, per i terzi, del 15 %.						
VI) *Rilascio di copie e di estratti di atti e documenti dal proprio archivio* oltre al e spese e onorari di scritturazione						
per il cliente	100	150	200	300	400	500
per i terzi	150	200	300	450	600	750
VII) *Ispezione di registri atti o documenti* presso uffici pubblici o privati, o presso altri professionisti, ecc.	400	500	750	1.000	1 500	1.500
VIII) *Richiesta di documenti o certificati* presso uffici pubblici o privati	500	500	1.000	1 000	1.500	1.500
IX) *Deposito o ritiro* di atti e documenti, registrazione, bollatura, vidimazione, legalizzazione, ecc.	500	500	1 000	1 000	1.500	1 500
X) *Per ogni corrispondenza* informativa, lettera, telefonata telegramma oltre al rimborso delle spese e onorari	300	300	300	300	300	300

TITOLO III

Onorari

CAPO I — GENERALITA'

Art 13

Classificazione degli onorari

Gli onorari vengono divisi in:

a onorari fissi,

b onorari a tempo, cioe in relazione al tempo impiegato calcolato a vacazione,

c onorari a percentuale, cioè commisurato sul valore complessivo dell incarico,

d onorari a discrezione, ovvero « caso per caso », vale a dire da applicarsi dal professionista con i criteri di cui al l art 1.

Art 14

Delle vacazioni

Le vacazioni sono di un ora o frazione di ora.

L'onorario per ogni vacazione nello studio va da L 1500 a L 4000, a seconda dell'importanza della città di residenza del professionista e della difficolta o complessità del lavoro

Quando l onorario a vacazione, nei casi previsti dalla presente tariffa, e integrativo di quello a percentuale, il compenso orario e ridotto alla meta

L' sempre compensato a vacazione il tempo impiegato per recarsi presso il cliente, o altrove nel suo interesse, e quello comunque impiegato da professionista per cause indipendenti dalla sua volonta

CAPO II — ONORARI PER PRESTAZIONI VARIE DI CONCETTO

Art 15

Prestazioni varie di concetto

Le prestazioni professionali non specificatamente contemplate nel Capo III sono retribuite mediante i compensi indicati nella seguente tabella B) commisurati al valore della pratica

Gli onorari graduali contemplati nel Capo presente sono cumulabili con quelli di cui al precedente art 12 lettera c)

TABELLA *B*

	Fino a 250.000	Fino a milioni 1	5	10	25	oltre
I) *Consultazioni sessioni informative, congressi*						
a) consultazione unica, (cioe esame della pratica esaurito nella stessa, con disamina o non di documenti).						
minimo	2.000	2.500	3.000	5.000	7.000	20.000
massimo	3.000	5.000	7.000	10.000	15.000	30.000
b) sessione informativa col cliente all'inizio della pratica:						
minimo	1.500	2.000	3.000	3.500	4.000	5.000
massimo	2.500	3.000	4.000	5.000	6.000	7.500
c) sessione con il cliente nel corso della pratica:						
minimo	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
massimo	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	6.000
d) sessione con terzi nel corso della pratica.						
minimo	1.500	2.000	3.000	4.000	4.500	5 000
massimo	2.500	3.000	4.000	5.000	6.000	7.500
e) congresso informativo (riunione di piu parti aventi interessi in comune) all inizio della pratica col o coi clienti ed altri, anche professionisti:						
minimo	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	10.000
massimo	4.000	6.000	7.000	8.000	10.000	25.000
f) conferenza durante lo svolgimento della pratica:						
minimo	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
massimo	2.000	2.500	3.000	5.000	7.500	10.000

	Fino a 250.000	Fino a milioni: 1	5	10	25	oltre
g) conferenza (riunione di più parti aventi interessi anche in contrasto) col o con i clienti, con la o le controparti, con o senza intervento di professionisti:						
minimo	2.500	3.500	5.000	7 000	9 000	10 000
massimo	3.500	7.000	9.000	12.000	15.000	20 000
II. *Assistenza varia*						
a) assistenza ad inventari e consegne di aziende e negozi:						
minimo	5.000	10.000	12.500	15 000	25 000	25 000
massimo	12.500	25.000	27.500	30 000	50 000	100 000
b) assistenza di parte a verifiche disposte dall'autorità giudiziaria:						
minimo	5.000	10 000	12.500	15 000	25 000	25 000
massimo	12.500	25.000	27.500	30 000	50 000	100 000
c) assistenza e discussione avanti pubbliche autorità giudiziarie, amministrative o enti pubblici e privati e presso gli uffici fiscali:						
minimo	5.000	10 000	12 500	15 000	25 000	25 000
massimo	12.500	25.000	27.500	30 000	50 000	100 000
d) partecipazione alle riunioni di procedure concursuali giudiziarie o extra giudiziarie (escluso il lavoro preparatorio):						
1) primo intervento:						
minimo	2.000	3 000	4.000	5 000	6 000	7 000
massimo	3.000	5.000	7.000	9 000	10.000	15 000

	Fino a 250.000	Fino a milioni: 1	5	10	25	oltre
2) successivi interventi:						
minimo	2.000	2.500	3 500	4.500	6.000	6.000
massimo	2.500	4.500	6.000	7.000	10.000	12.000
III *Prestazioni diverse*						
a) esame e studio della pratica (atti, documenti, bilanci, relazioni, ecc):						
minimo	2.500	4.000	4.500	7.500	10.000	15 000
massimo	5.000	8.000	10.000	15.000	20.000	50.000
b) ricerche in archivi pubblici e privati, ispezione dei luoghi, ecc.:						
minimo	2 000	2.500	3.000	3.500	4.000	5.000
massimo	4.000	6 000	8.000	10.000	15.000	20.000
c) parere scritto, preparazione, redazione di atti che non importino particolare studio:						
minimo	2.000	3 000	4.000	5 000	6.000	8.000
massimo	6.000	8.000	10.000	12.000	16.000	20.000
d) parere scritto, preparazione, redazione di atti che importino particolare studio						
minimo	8 000	10 000	12 000	15.000	20.000	20.000
massimo	10.000	15.000	20.000	25.000	40.000	60.000
e) esposti, ricorsi, istanze memorie che non importino particolare s t u d i o (eccetto quelli fiscali).						
minimo	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	10.000
massimo	4.000	5.000	7.000	10.000	12.000	15 000

	Fino a 250.000	Fino a milioni: 1	5	10	25	oltre
f) esposti, ricorsi, memorie, istanze che importano particolare studio (eccetto quelli fiscali):						
minimo	6.000	10.000	12 000	15 000	20 000	30.000
massimo	15.000	30.000	40.000	50.000	75.000	150 000
IV *Incombenti e prestazioni varie nelle società commerciali*						
a) partecipazione ad assemblee adunanze, ecc. (escluso il lavoro preparatorio):						
minimo	—	4.000	5.000	7.000	10.000	15.000
massimo	5.000	10.000	15.000	20.000	30.000	50.000
b) redazione di atti costitutivi, statuti e regolamenti di società, enti, consorzi, ecc.:						
minimo 7 500						
massimo 60.000						
V *Formalità e adempimenti*						
a) convocazione di assemblea e relativa pubblicazione .	2 000	2.000	3.000	3 000	4 000	5.000
b) publicazione di bilanci	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	25.000
VI. *Incombenti diversi*						
a) registazione di atti, pagamento di imposte, di tasse, di contributi ecc., di somme a terzi	500	500	1.000	1.500	2.000	3.000
b) custodia di valori per i primi sei mesi L 1,75 %, per ogni mese successivo il 5% della percentuale dei primi sei mesi.						

TABELLA C

	Fino a 250 000	Fino a milioni: 1	2 ½	5	10	oltre
VII *Incombenti relativi a pratiche tributarie*						
Onorario commisurato al valore della pratica (ammontare dell'imposta, tassa o contributo inizialmente richiesto dall Ufficio o accertato)						
a) dichiarazioni e denuncie:						
1) che non importino particolare studio						
minimo	2 000	3 000	4.000	5 000	6.000	7.000
massimo	3.000	4.500	6.000	7.500	10.000	12.000
2) che importino un particolare studio.						
minimo	6.000	8 000	10.000	12 000	15 000	25 000
massimo	8.000	10.000	15.000	20.000	25.000	50.000
b) ricorsi motivati su questioni di fatto:						
1) con dati generici:						
minimo	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
massimo	3.500	4.000	6.000	7.500	10.000	12.000
2) con dati specifici o documentati:						
minimo	4.500	5.000	5.500	6.000	10.000	12.000
massimo	6.000	8.000	10.000	12.000	20.000	25.000
c) ricorsi motivati in questioni di diritto:						
1) semplici, per eccezioni di competenza, di regolarità, di notifica, di decadenza, ecc						
minimo	3 500	4.000	5.000	6.000	8.000	10 000
massimo	4.500	6.000	8.000	10.000	15.000	20.000

	Fino a 250 000	Fino a milioni:				
		1	2 ½	5	10	oltre
2) complessi, per eccezioni sulle modalità di accertamento od intassabilità del reddito o diversa applicazione tariffaria, ecc :						
minimo	8.000	10.000	12.000	15.000	25.000	30 000
massimo	10.000	15.000	20.000	25.000	40.000	60.000
3) eccezionali (quando non esistono precedenti giurisprudenziali): onorallo a discrezione.						
d) esposti agli uffici memorie aggiuntive e documentazioni aggiunte, controdeduzioni si applicano i criteri di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).						
e) prestazioni connesse:						
1) domande di sgravio, di rimborso e di rateizzazione						
minimo	3.000	4.000	4.500	5.000	7 000	8 000
massimo	5.000	6.000	8 000	10 000	12.500	15.000
2) assistenza presso gli uffici:						
minimo	2.000	3.000	4.000	5.000	7.000	8 000
massimo	3.500	7.000	15.000	10.000	12.000	15.000
f) assistenza e discussione davanti alle Commissioni amministrative:						
minimo	5.000	6.000	7.000	9.000	12.000	15 000
massimo	8.000	10.000	15.000	20.000	25.000	50.000

CAPO III — ONORARI PER FUNZIONI PARTICOLARI

Sezione I. — SISTEMAZIONI DI INTERESSI

Art 16

Sistemazioni sociali: progetti, preventivi, costituzioni, cessioni, fusioni, trasformazioni di società, di associazioni, di consorzi o di enti vari, statuti di associazioni.

a) Per la costituzione di società e associazioni (ivi comprese le pratiche preliminari, congressi, regolamenti di rapporti fra i soci, redazione di atti costitutivi e statuti, astrazione fatta da ogni prestazione per raccolta di capitale) il ragioniere, oltre al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità e compensi previsti dalla presente tariffa, esporrà a titolo di onorario, sulle somme sottoscritte dai soci, su quelle versate in conto corrente od apportate sotto qualsiasi forma, a titolo di capitale nel primo anno di vita sociale, le seguenti percentuali:

fino a L. 3 000 000 il 3 %
per il di più fino a » 5 000 000 » 2 %
per il di più fino a » 10 000 000 » 1,50 %
per il di più fino a » 25 000 000 » 1,25 %
per il di più fino a » 50 000 000 » 1 %
oltre » 50 000 000 » 0,50 %
onorallo minimo. L. 25 000.

Per la costituzione di consorzi, cartelli, sindacati, e di altre forme associative similari, l'onorallo è raddoppiato, con un *minimo di L* 30 000

Nel caso in cui l'ente per il quale era stato conferito l'incarico non venga più costituito, per ragioni indipendenti dal ragioniere, gli onorari di cui sopra verranno ridotti in relazione al lavoro compiuto sino al momento della cessazione dell'incarico, come previsto all'art 7, e salvo sempre il pagamento integrale delle altre competenze.

b) Per tutte le prestazioni preliminari e successive occorrenti, per l'aumento di capitale sociale, al ragioniere competono gli onorari seguenti sull'importo dell'aumento effettuato:

fino a L 5 000 000 il 1 %
per il di più fino a » 25 000 000 » 0 75 %
per il di più fino a » 50 000 000 » 0,50 %
oltre: da tabilire caso per caso.
Onorario minimo: L. 20 000

In caso di riduzione di capitale le prestazioni del ragioniere saranno quelle previste per l'aumento ridotte alla metà.

c) Per tutte le prestazioni preliminari e le successive occorrenti per trasformazione di società, sono dovuti al ragioniere gli onorari calcolati con le percentuali previste per gli aumenti di capitale, sul valore del capitale reale, delle riserve, fondo per rivalutazione monetaria ed eventuali conti correnti dei soci, con la maggiorazione del 20 %.

d) Per tutte le prestazioni preliminari e successive occorrenti per la fusione di società e di imprese, al ragioniere competono gli onorari stabiliti con le percentuali di cui alle lettere precedenti, sul valore del patrimonio sociale dei vari enti fusi, ridotti dal 30 al 50 %.

E' retribuita a parte l'opera del ragioniere incaricato di valutare il patrimonio delle società o imprese fuse, di compilare e analizzare i rispettivi bilanci e la situazione patrimoniale e finanziaria del nuovo ente.

Tanto nel caso di trasformazione che in quello di fusione, qualora mercè l'opera del ragioniere siano effettuati apporti di altri capitali, sarà dovuto un onorario suppletivo del 2 % sui capitali in tal modo apportati.

Art 17

Sistemazioni patrimoniali, divisioni di patrimoni, piani di graduazione

Al ragioniere incaricato di sistemazioni patrimoniali, di divisione di patrimoni, di compilazione dei relativi prospetti e di piani di graduazione spettano i seguenti onorari commisurati sul totale dell'attivo·

fino a	L. 5 000 000	dal 2	al 4 %
per il di più fino a	» 10 000 000	» 1,50	» 3 %
per il di più fino a	» 50 000 000	» 1	» 2 %
oltre	» 50 000 000	» 0 50	» 1 %

Nell'ipotesi di operazione agevole l'onorario può essere ridotto fino al 30 %.

Per il realizzo e la ripartizione delle attività effettuati, spettano al ragioniere gli onorari previsti per il liquidatore di aziende di cui all'art 29 della presente tariffa, ridotti al 40 %

Art 18

Sistemazione tra eredi

a) Per le sistemazioni fra eredi comprendenti pratiche relative alla successione, accertamento dell'asse ereditario, esecuzione di disposizioni testamentarie, denuncia di successione, liquidazione delle imposte di successione, sulla massa attiva ereditaria spettano al ragioniere

fino a	L. 5 000 000	dal 2	al 4 %'
per il di più fino a	» 10 000 000	» 1,50	» 3 %
per il di più fino a	» 50 000 000	» 1	» 2 %
oltre	» 50 000 000	» 0,50	» 1 %

Gli onorari così calcolati vanno aumentati del 10 % per ogni erede, legatario e usufruttuario.

Per il realizzo delle attività e successivo riparto, si applicheranno gli onorari previsti dall'art 29 della presente tariffa ridotti al terzo

Per la temporanea gestione dei beni caduti in successione si applicano gli onorari previsti nell'art 25 della presente tariffa, ridotti a un terzo

Si applicano inoltre gli onorari specificatamente contemplati nella presente tariffa per le eventuali altre prestazioni occorse ridotti a metà

Qualora l'opera professionale si limiti alla sola compilazione e presentazione della denuncia di successione spettano gli onorari di cui sopra ridotti al 15 %, oltre a quelli di cui all art 12

b) Divisione di beni, lottizzazione dell'asse ereditario assegnazione, determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto, con o senza affrancazione, tacitazione e sistemazione di eredi o presunti tali, liquidazione di successione ereditaria, rendiconto

1) In caso di divisione e assegnazione delle attività senza realizzo, il compenso verrà fissato caso per caso, in relazione alla difficoltà o importanza dell'incarico, tenuti presenti i valori effettivi delle attività assegnate

2) Nel caso di realizzo saranno applicate le norme dell'art 29

Art 19

Sistemazioni tra familiari

Per le sistemazioni tra familiari spetta al ragioniere un onorario unico da determinarsi caso per caso, con i criteri enunciati nell'art 1 della presente Tariffa

Art 20

Regolamento e liquidazione di avarie

Per il regolamento e la liquidazione di avarie marittime, aeree e da trasporti terrestri, oltre agli altri compensi previsti dalla presente tariffa, il ragioniere avrà diritto alle seguenti percentuali sulle somme liquidate.

a) Avarie particolari·

fino a	L 3 000 000	il 3	%
per il di più fino a	» 9 000 000	» 2	%
per il di più fino a	» 15 000 000	» 1	%
per il di più fino a	» 30 000 000	» 0,50	%
per il di più fino a	» 50 000 000	» 0,25	%
oltre	da determinarsi caso per caso		

b) Sulle somme ammesse in avaria comune:

fino a	L 3 000 000	il 4	%
per il di più fino a	» 5 000 000	» 3	%
per il di più fino a	» 15 000 000	» 2	%
per il di più fino a	» 50 000 000	» 1	%
per il di più fino a	» 100 000 000	» 0,50	%
oltre	da determinarsi caso per caso		

Per la liquidazione dei rapporti tra assicurato e assicuratore derivanti dalla liquidazione di avarie comuni, si applicheranno gli onorari previsti per la liquidazione delle avarie particolari

Al liquidatore incaricato di eseguire il regolamento di avarie comuni tra le parti, spetta un compenso pari allo 0,25 % delle somme incassate

Art 21.

Liquidazione di danni

Oltre agli altri compensi stabiliti dalla presente tariffa, al ragioniere incaricato della liquidazione di danni di qualsiasi specie di carattere patrimoniale, spettano gli onorari stabiliti nell articolo precedente per le avarie particolari.

Art 22.

Componimenti amichevoli e concordati

Per la cessione dei beni e in genere per tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, spettano al ragioniere, oltre alle spese, indennità e compensi previsti dalla presente tariffa, i seguenti onorari

a) Sul passivo definitivamente accertato:

fino a	L 2 500 000	il 4,50 %
per il di più fino a	» 12 500 000	» 2,50 %
per il di più fino a	» 25 000 000	» 1,50 %
da 25 000 000 in più		0,50 %

b) Per ogni creditore accertato

per crediti fino a	L. 500 000	L 1 500
per crediti fino a	» 2 000 000	» 2 000
per crediti fino a	» 5 000 000	» 2 500
oltre	» 5 000 000	» 3 500

c) Sul realizzo delle attività, effettuato dal ragioniere, spettano gli onorari previsti per il liquidatore d aziende, ridotti alla metà

d) Nei casi in cui il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione dei pagamenti, gli onorari vanno limitati al diritto fisso, oltre alla percentuale sul passivo ridotta dal 30 % al 60 % in relazione alla durata della dilazione ottenuta

e) Nel caso di mancata sistemazione, o di rinuncia del professionista, o di sua sostituzione, il compenso sarà ridotto, tenuto giusto conto dell'opera prestata e dei risultati conseguiti

Art 23

Recupero di crediti controversi o di difficile realizzo

Al ragioniere incaricato della esazione dei crediti controversi o di difficile realizzo spettano, sull'ammontare del credito esatto, i seguenti compensi variabili dal minimo al massimo avuto riguardo alle difficoltà incontrate.

fino a L.	300 000	dal 10	al 15 %
fino a »	750 000	» 8	» 10 %
fino a »	3 000 000	» 3	» 5 %
oltre »	3 000 000	il	2 %

Ove l'esazione risulti particolarmente agevole tali compensi saranno ridotti dal 25 al 50 %.

Art 24

Arbitrati e composizione di vertenze

Quando dall'oggetto dall'arbitrato non emergono valori o non sia possibile calcolarli, al ragioniere spetta un onorario discrezionale in relazione alla delicatezza, complessità e importanza del giudicato

Quando l'oggetto del contendere consiste in somme di denaro, il valore dell'arbitrato è determinato dalla addizione delle somme richieste dalle parti in contesa.

Quando l'oggetto dell'arbitrato si riporta a cifre anteriori al 31 dicembre 1946, sulle stesse si applicano i coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 11 febbraio 1952, n 74.

L'onorario è calcolato sui valori complessivi dell'arbitrato come segue:

fino a	L. 500 000	8 %
per il di più fino a	» 1 500 000	6 %
per il di più fino a	» 5 000 000	5 %
per il di più fino a	» 25 000 000	3 %
per il di più fino a	» 50 000 000	2 %

Per i valori superiori ai 50 000.000 il compenso verrà determinato in via discrezionale.

A ciascun arbitro spetta in ogni caso un compenso minimo di L. 25 000.

Sono cumulabili agli onorari ed altri compensi previsti dalla presente tariffa, le spese, le indennità, ed onorari relativi alle eventuali prestazioni accessorie per l'arbitrato.

Sezione II. — AMMINISTRAZIONI - CESSIONI - LIQUIDAZIONI

Art 25.

Gestione di patrimoni - Amministrazione di beni e di aziende

Oltre alle spese, alle indennità ed agli altri compensi, esclusi gli onorari previsti al Capo II, al ragioniere spettano i seguenti onorari:

a) Amministrazione di fabbricati:

I) diritto fisso per ogni inquilino:

1) se con fitto bloccato L. 600

2) se con fitto libero » 2000

II) onorario sul provento lordo dell'affitto di ogni fabbricato, commisurato in ragione di anno:

1) se il fitto medio per ogni appartamento non supera le L 200 000 annue, il 5 %,

2) se il fitto medio per ogni appartamento supera le L 200 000 annue, il 4 %;

III) per la riscossione di fitti arretrati o litigiosi, comunque recuperati, il 10 % delle somme riscosse,

IV) per le spese ripetibili dall'inquilino, la percentuale del 3 % sul loro totale ammontare

b) Amministrazione di fabbricati in condominio:

I) quando l'amministrazione comprende tutto lo stabile, o almeno i due terzi, spettano integralmente gli onorari previsti nella lettera *a*) del presente articolo,

II) quando l'amministrazione si limita ad uno o pochi appartamenti, anche dello stesso fabbricato spettano al ragioniere tutti gli onorari previsti nella lettera *a*) aumentati di un terzo

Quando l'immobile in condominio comprenda l'ascensore, o l'ascensore e la portineria, o l'ascensore, la portineria e il riscaldamento centrale, al ragioniere compete una maggiorazione rispettivamente del 10 %, del 20 % e del 30 % sui compensi di cui precede.

Per gli appartamenti e locali occupati da condomini, l'importo dei fitti sarà conteggiato secondo i fitti lordi definiti ai fini delle imposte dirette

c) Amministrazione di fondi rustici:

I) per quelli affittati:

sugli affitti non superiori a	L. 750 000	il	3 %
per il di più fino a	» 3 000 000	»	2 %
per il di più fino a	» 10 000 000	»	1 %
oltre	» 10 000 000	»	0,50 %

II) per quelli a conduzione diretta:

per i redditi non superiori a	L. 2 500 000	il	3,50 %
per il di più fino a	» 5 000 000	»	3 %
per il di più fino a	» 10 000 000	»	2 %
oltre	» 10 000 000	»	1 %

III) per le aziende condotte a mezzadria o colonia mista, al ragioniere spetteranno:

1) per la compilazione del bilancio aziendale (per un periodo di un anno) con controllo documenti e magazzini, e compreso il controllo e la lettura dei conti stima e correnti dei coloni, regolarmente tenuti a cura del proprietario o di un suo speciale incaricato, riflettenti il periodo di un anno o frazione di anno, e dichiarazione dei risultati finali sul libretto del colono, per ciascun podere facente parte di aziende:

da uno a cinque poderi	L. 12 000
per ogni podere in più fino a 15 poderi	» 10 000
per ogni podere in più oltre i 15 poderi	» 8 000

Qualora i conti colonici (stima e correnti) dovessero essere compilati dal professionista, sarà dovuta una maggiorazione di L. 3.000 a podere.

2) compilazione e lettura dei conti di stima e dei conti correnti dei coloni e dichiarazione del risultato sul libretto colonico, per il periodo di un anno o frazione di anno, per ciascun podere L. 9 000;

3) controllo e lettura dei conti di stima e dei conti correnti dei coloni, regolarmente tenuti a cura del proprietario o di un suo speciale incaricato, riflettenti il periodo di un anno o di frazione di anno, e dichiarazione dei risultati finali sul libretto del colono, per ciascun podere L. 6000.

Inoltre, per i conti correnti relativi a terzi (quali affittuari, inquilini, ecc), dovuto, per ogni conto corrente, un maggior compenso di L 3000

Qualora il professionista, oltre alle prestazioni puramente contabili di cui sopra, presti anche opera di consulenza in genere (fiscale, finanziaria, amministrativa) avrà diritto ai compensi fissati nei vari altri articoli della presente tariffa.

Qualora la durata della gestione affidata al professionista sia superiore ad un anno la maggior frazione di anno sarà compensata come un anno intero,

4) per i terreni condotti a mezzadria, oltre alle percentuali di cui al n 1), aumentate del 50 %, da calcolarsi sul reddito netto, spetterà un diritto fisso di L. 4000 per ogni mezzadro

d) Amministrazione di beni mobili:

onorari sul reddito lordo:

fino a	L 1 000 000	il	2 %
per il di più fino a	» 3 000 000	»	1 %
per il di più fino a	» 10 000 000	»	0,50 %
oltre	» 10 000 000	»	0 25 %

e) Amministrazione di aziende commerciali e industriali:

onorario sugli introiti lordi

fino a	L 10 000 000	l'	1 %
per il di più fino a	» 30 000 000	il	0,75 %
per il di più fino a	» 60 000 000	»	0,50 %
oltre	» 60 000 000	»	0,25 %

Sull'ammontare delle spese sostenute per l'ordinaria gestione aziendale, come per quelle di carattere straordinario, per le spese inerenti alla erogazione dei redditi (esclusi i prelievi in contanti del proprietario) spetterà un onorario globale del 0 25 %

Se le gestioni previste in questo campo hanno durata superiore ad un anno, ma inferiore a due, tutti i compensi devono essere aumentati adeguatamente

In caso di aziende e di beni in comunione, e in usufrutto, caduti in eredità condizionata o contestata, sotto sequestro ecc , i predetti onorari vengono aumentati del 20 %.

f) Custodia e conservazione:

oltre agli onorari previsti nel presente capo II, spetta al ragioniere, per la custodia e conservazione dei beni e delle aziende cadute sotto sequestro, un onorario, commisurato ad anno o frazione di anno, sul valore dei beni e delle aziende, senza tener conto dei redditi rispettivi, nelle misure seguenti:

per importo non sup.	a L. 1 000 000	da L. 5 000	a L. 20 000
per importo non sup	a » 10 000 000	» » 10 000	» » 50 000
per importo non sup	a » 50 000 000	» » 25 000	» » 100 000

oltre i 50 000 000, onorario da stabilirsi caso per caso.

Art 26

Sequestri convenzionali di beni mobili ed immobili, e di aziende industriali, commerciali, agricole

Spettano al sequestratario, oltre alle spese, indennità e compensi fissati alla presente tariffa:

a) in caso di sequestro di beni mobili ed immobili, gli onorari indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art 25, calcolati sull'ammontare dei redditi provenienti dai beni sequestrati;

b) quando si tratta di sequestro di aziende gli onorari indicati alle lettere *c*) ed *e*) del predetto art 25;

c) per il sequestro di documenti, sono dovuti gli onorari previsti nel capo II, oltre al rimborso delle eventuali spese di custodia e sicurezza.

Art. 27.

Tutele e curatele

Per le tutele, curatele di beni di interdicendi, di interdetti, di inabilitati, e di minori, l'amministrazione di eredità giacenti e rappresentanza di assenti, oltre alle spese e agli altri compensi previsti dalla presente tariffa, spettano al ragioniere gli onorari stabiliti nell'art. 25.

Per l'inventario e la liquidazione di beni in rappresentanza di assenti, si applicano rispettivamente le norme pre-

viste dalla presente tariffa per gli onorari spettanti per le singole operazioni, oltre alla devoluzione delle spese, delle indennità e dei compensi correlativi.

Art. 28

Cessione di aziende, di quote, di partecipazioni e di azioni non quotate, di beni, recessi

Gli onorari, vanno applicati in relazione all'attività svolta dal ragioniere e alle responsabilità assunte, e precisamente:

a) come negoziatore, cioè allorquando egli procura il contraente, concorda prezzo e condizioni di pagamento e ogni altra clausola contrattuale, gli competono gli onorari previsti per il liquidatore di aziende nell'art 29,

b) come assistente alle negoziazioni, allorquando assiste il cliente nella negoziazione, come nel caso precedente, ma con l'intervento del cliente, si applicano gli onorari del liquidatore di cui all'art 29 previsti per il realizzo di attività mobiliari, ridotti al 40 %,

c) come assistente tecnico contrattuale, spettano al ragioniere

1) allorquando assiste il cliente nella formulazione tecnica del contratto in contraddittorio con le controparti gli onorari del liquidatore previsti dall'art 29 ridotti del 50 %,

2) per la semplice stesura della minuta del contratto, gli onorari del liquidatore previsti dall'art 29 ridotti del 75 %.

d) la valutazione parziale o totale dell'azienda va compensata con gli onorari previsti dall'art 30 lettera b) della presente tariffa,

e) le prestazioni per il recesso e la esclusione dei soci sono compensate con gli onorari previsti per la cessione di quote e di azioni nella lettera a) del presente articolo

Gli onorari contemplati nel presente articolo sono cumulabili con le spese e i compensi tutti previsti nel Titolo II e nei capi I e II del presente Titolo III.

Art 29

Liquidazione di aziende individuali e collettive (compresa la valutazione dell'azienda ai fini della liquidazione, progetto dell impostazione, inventari, bilanci, assistenza ed esecuzione delle pratiche necessarie al compimento dell'incarico):

Al ragioniere incaricato del realizzo delle attività e loro riparto tra gli interessati, previa estinzione delle passività, sono dovuti, oltre alle spese, diritti ed indennità, i seguenti onorari

a) sul realizzo di attività:

fino a	L 5 000 000	il 5 %
per il di più fino a	» 10 000 000	» 4 %
per il di più fino a	» 25 000 000	» 3 %
per il di più fino a	» 50 000 000	» 2 %
oltre	» 50 000 000	l' 1 %

Nel caso di crediti contestati o litigiosi gli onorari relativi al loro realizzo, possono essere aumentati del 10 %;

b) per la liquidazione e pagamento dei creditori od accollo delle passività ai soci, spetta al ragioniere liquidatore un onorario dallo 0,50 all'1,50 % sull'ammontare delle passività estinte

Nei casi di debiti contestati o litigiosi l'onorario verrà aumentato del 10 %,

c) per i casi di assegnazioni in natura ai soci o di apporti in altre aziende, spettano al ragioniere gli onorari di cui alla precedente lettera a) ridotti del 20 %;

d) nel caso di più liquidatori, il compenso globale va calcolato a norma dell'art 5 della presente tariffa;

e) nei casi in cui il ragioniere agisca in una liquidazione quale procuratore o quale mandatario fiduciario del suo cliente, o di altro o altri liquidatori, sarà pure compensato a norma dell'art 5 predetto

Gli onorari di cui alle lettere precedenti non sono comprensivi di quelli relativi ad eventuali prestazioni specificatamente contemplate in altri articoli della presente tariffa In particolare, nel caso di gestione temporanea, i compensi di cui sopra verranno cumulati con quelli di che all'art. 25 ridotti del 20 %.

Sezione III. — Perizie

Art. 30.

Perizie e consulenze tecniche di parte

Al ragioniere, oltre agli altri compensi previsti dalla presente tariffa:

a) per le perizie e consulenze tecniche di parte, per le memorie di parte avanti alle autorità giudiziarie ed amministrative, ad arbitri o periti, per i motivati pareri, in materia di bilanci, in materia amministrativa, finanziaria, economica, commerciale, di ragioneria, di tributi, di consuetudini, di usi bancari, mercantili, industriali, marittimi, agricoli e congeneri, per le relazioni di inchieste per responsabilità amministrative, spettano onorari calcolati a vacazione oraria, con l'applicazione di una maggiorazione del 50 % nei casi di speciale importanza, complessità e disagio, e tenuto conto dell'autorità ed esperienza del professionista, nonchè del vantaggio morale e materiale procurato al cliente;

b) per la valutazione di enti patrimoniali:

gli onorari relativi alla valutazione di aziende industriali, commerciali, agricole e di diritti (come marchi e brevetti, processi industriali, capitali assicurati, rendite vitalizie, censi livelli, canoni enfiteutici e simili) sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività e delle passività ed ai valori accertati, nel modo seguente:

fino a L	5 000 000	da L 25 000	a L. 50 000
fino a »	10 000 000	» » 50 000	» » 75 000
fino a »	25 000 000	» » 75 000	» » 150 000
fino a »	50 000 000	» » 150 000	» » 250 000
fino a »	100 000 000	» » 250 000	» » 400 000
fino a »	500 000 000	» » 400 000	» » 750 000

oltre L 500 000 000, determinazione caso per caso in relazione alla complessità e alla importanza dell'azienda

I predetti onorari saranno ridotti dalla metà a un terzo qualora la prestazione considerata nel presente articolo rientri in altre voci di più ampia portata contemplate in altre disposizioni della presente tariffa.

Gli onorari spettanti per l'aggiornamento e la revisione delle contabilità vanno sempre conteggiati a parte.

Sezione IV. — Organizzazioni, ispezioni, revisioni, bilanci ecc.

Art. 31.

Organizzazioni, ispezioni, revisioni e lavori contabili

Al ragioniere, oltre agli altri compensi previsti dalla presente tariffa, spettano gli onorari di seguito indicati

a) *per le ispezioni e revisioni contabili* e attestazioni relative, richieste dai clienti, l'onorario ad ora (vacazione) previsto dall'art 14 della presente tariffa, aumentato del 40 % per il tempo impiegato nella compilazione della relazione;

b) *per le organizzazioni contabili*, gli impianti di contabilità di aziende private e pubbliche e l'attuazione di piani di organizzazione, gli onorari a vacazione previsti dall'articolo 14 della presente tariffa aumentati del 20 %;

c) *per gli impianti di contabilità meccanica*, o ad impulsi elettrici od elettronici, nonchè per impianti per i quali occorra una particolare specializzazione, gli onorari sono determinati caso per caso a norma dell'art 1 della presente tariffa,

d) *riordinamento di contabilità arretrate e confuse*, l'onorario a vacazione con la graduazione prevista dall'art. 14 della presente tariffa;

e) *inventari, rendiconti, situazioni ed altri lavori contabili*

Per la compilazione di inventari, rendiconti, situazioni contabili, analisi per le rilevazioni dei costi e per la determinazione dei profitti e delle perdite, per la rilevazione contabile, amministrativa e finanziaria, e per qualsiasi altro lavoro contabile non espressamente previsto dalla presente tariffa, competono gli onorari di che alla precedente lettera b del presente articolo, aumentati dal 20 % al 40 %.

Le vacazioni occorse per la relazione sono compensate con l'aumento del 40 % sui predetti onorari;

f) *bilanci e rendiconti di società e di altri enti pubblici e privati.*

Per la formazione dei bilanci a norma di legge, esame della regolarità dei libri, delle valutazioni, con la costituzione di riserve ed accantonamenti, determinazione dell'utile netto o della perdita, e stesura della relazione, spettano i seguenti onorari:

sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività:

fino a L.	5 000 000	da L. 10 000	a L 25 000
fino a »	10.000 000	» » 25 000	» » 37 000
fino a »	25 000 000	» » 37 000	» » 75 000
fino a »	50 000 000	» » 75 000	» » 125 000
fino a »	100 000.000	» » 125 000	» » 200 000
fino a »	500 000.000	» » 200.000	» » 375.000

oltre tale somma, l'onorario va determinato caso per caso;

g) bilanci tecnici

La formazione di bilanci tecnici con la calcolazione delle riserve matematiche è compensata con un onorario unico calcolato secondo i criteri contenuti nell'art 1 della presente tariffa.

Sezione V. — CONSULENZA

Art. 32

Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa di singole parti in contratti, convenzioni, ecc.

Al ragioniere spettano i seguenti onorari:

a) in contratti e convenzioni civili e commerciali, e nelle transazioni non espressamente indicate in altre voci della presente tariffa, anche se in concorso con altri professionisti:

sul valore dell'oggetto del contratto ed in relazione all'opera svolta e alle responsabilità assunte:

fino a	L.	500 000	dal	3,50 %	al	5 %
per il di più fino a	»	1 000.000	»	2 %	»	4 %
per il di più fino a	»	5 000 000	»	1 %	»	2,50 %
per il di più fino a	»	10 000.000	»	0,60 %	»	1,25 %
per il di più fino a	»	25 000 000	»	0,40 %	»	0,80 %
per il di più fino a	»	50.000 000	»	0,20 %	»	0,40 %

oltre, da determinarsi caso per caso;

compenso minimo L 10 000;

b) se l'opera del ragioniere consiste nell'assistenza per la sola stesura delle minute del contratto o delle convenzioni, competeranno gli onorari della lettera *a)* ridotti del 50 %.

Art. 33

Consulenza e assistenza tecnica varia in via continuativa

Per la consulenza aziendale, contabile, amministrativa, economica, finanziaria e commerciale, prestata in via continuativa, sono dovuti al ragioniere, oltre alle spese e alle indennità, gli onorari previsti per le singole voci di tariffa ridotti dal 25 al 50 %.

Art. 34

Assistenza nelle procedure concursuali e stragiudiziali

Per la consulenza e assistenza tecnico-amministrativa nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo, di procedimento sommario, di amministrazione controllata, e nelle procedure concursuali in genere, al ragioniere spetteranno i seguenti onorari:

a) per l'assistenza al debitore i compensi stabiliti nell'art. 22, ridotti dal 40 all'80 %;

b) per l'assistenza ai creditori nelle procedure giudiziali, nelle graduatorie giudiziali, come pure nei concordati stragiudiziali, spettano al ragioniere i seguenti onorari sull'ammontare delle somme recuperate:

fino a	L.	500 000	il	3 %
per il di più fino a	»	1 500 000	»	2 %
per il di più fino a	»	5 000 000	»	1,50 %
per il di più fino a	»	25 000 000	»	1 %

oltre tale importo, l'onorario sarà determinato caso per caso.

Art 35

Consulenza e assistenza ad imprese in pratiche di lavoro

Al ragioniere spettano i seguenti onorari comprensivi di ogni altro compenso

a) per la consulenza, compresa la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materie di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in abbonamento annuale:

fino a 12 dipendenti, mensilmente, da L. 1500 a L. 2250 cad. dipend ;

fino a 25 dipendenti, mensilmente, da L. 1200 a L. 1800 cad. dipend ,

fino a 50 dipendenti, mensilmente, da L. 1000 a L. 1500 cad dipend ;

fino a 100 dipendenti, mensilmente, da L. 300 a L. 1200 cad dipend.

Qualora, per circostanze indipendenti dal ragioniere, le prestazioni venissero a cessare nel corso dell'anno, competerà allo stesso un supplemento del 20 %, ragguagliato ai mesi di scadenza, a titolo di rimborso spese,

b) per disimpegno di pratiche singole: onorario da lire 1000 a L. 3000 per ogni operazione,

c) per le sistemazioni di vertenze con dipendenti, al ragioniere spetta l'onorario previsto dalla lettera *a)* dell'art 32 per le transazioni, ridotto a metà quando l'intervento si verifica per l'impresa con la quale esistono rapporti di abbonamento annuale per la consulenza;

d) per le sistemazioni con piazzisti, produttori, rappresentanti, agenti, compresa la regolarizzazione dei rapporti di rappresentanza con o senza deposito, di agenzia e di qualsiasi altra natura, nonchè per l'accertamento e la liquidazione di diritti e di indennità in relazione ai rapporti su nominati, spetta al ragioniere, oltre alle spese e indennità, l'onorario previsto dall'art. 24 per gli arbitrati, ridotto di un terzo.

Art. 36.

Pratiche relative alle licenze di esercizio

Per l'istanza e tuttte le pratiche relative al conseguimento di licenze di esercizio, oltre alle spese e compensi di che al Titolo II, spetta al ragioniere un onorario in relazione alla natura dell esercizio, all'importanza della licenza ottenuta, alla complessità delle pratiche svolte e alle difficoltà dovute superare

Nel caso di mancata concessione della licenza domandata, spetteranno i compensi fissati dalle varie voci della tariffa per le singole prestazioni, per la predisposizione della documentazione e per la domanda, aumentabili fino al 15 %.

Art. 37.

Pratiche relative a brevetti e privative industriali

Per l'ottenimento di brevetti industriali, oltre alle spese, diritti, indennità previsti dalla presente tariffa, al ragioniere spetta un onorario da stabilirsi caso per caso in relazione all'importanza e alle possibilità di sfrutttamento del brevetto richiesto, alla complessità delle pratiche svolte, e alle difficoltà dovute superare

Nel caso di mancata concessione dell'iscrizione del brevetto, in luogo del compenso particolare, spetteranno le competenze previste nelle varie voci della presente tariffa per le singole prestazioni occorse per predisporre la documentazione e la domanda, aumentabili fino al 15 %.

Sezione VI. — CONSULENZA E PATROCINIO IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 38

Consulenza e patrocinio tributario

Per la consulenza e il patrocinio tributario spettano al ragioniere, oltre alle spese, indennità ed altri compensi previsti dalla presente tariffa, i seguenti onorari:

a) *Sistemazioni su piano non contenzioso*·

l'onorario è determinato con riferimento al valore della pratica, misurato sull'imposta, tassa o contributo risparmiato per effetto della definizione:

fino a	L.	500 000	dall'	8	al	12 %
per il di più fino a	»	1 000 000	dal	6	»	9 %
per il di più fino a	»	3 000 000	»	5	»	7,50 %
per il di più fino a	»	5 000 000	»	4	»	6 %
per il di più fino a	»	10 000 000	»	3	»	4,50 %
per il di più fino a	»	25 000 000	»	2	»	3 %
per il di più fino a	»	50 000 000	dall'	1	»	1,50 %
oltre a	»	50 000 000			lo	0,50 %

Allorchè la pratica sia chiusa con riduzione di oltre il 50 % di imposta, tassa o contributo, l'onorario sarà determinato caso per caso

b) *Decisioni delle Commissioni amministrative*

si applica l'onorario di cui ad *a)* computato sull ammontare dell'imposta risparmiata conseguentemente alla decisione, maggiorato fino al 50 %.

Sezione VII — FINANZIAMENTI

Art 39.

Finanziamenti

Per i finanziamenti ottenuti mercè l'opera del ragioniere spetterà al medesimo oltre agli altri compensi previsti dalla presente tariffa, un onorario del 2 % sull'ammontare delle disponibilità conseguite Tale percentuale sarà congruamente ridotta per i finanziamenti di durata inferiore a un anno.

Sezione VIII. — FUNZIONI DI SINDACO NELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

Art. 40.

Funzioni di sindaco nelle società commerciali

Oltre ai diritti e indennità previsti nella presente tariffa, l'onorario del ragioniere sindaco e revisore dei conti di società commerciali o di altri enti, è determinato dalla seguente tabella, commisurata all'ammontare complessivo del capitale sociale:

fino a	L. 5.000.000,	da L. 30.000	a L. 50.000
da L. 5.000.000	a » 10.000.000,	da » 50.000	a » 75.000
da » 10.000.000	a » 25.000.000,	da » 75.000	a » 125.000
da » 25.000.000	a » 50.000.000,	da » 125.000	a » 150.000
da » 50.000.000	a » 100.000.000,	da » 150.000	a » 200.000
da » 100.000.000	a » 250.000.000,	da » 200.000	a » 275.000
da » 250.000.000	a » 1.000.000.000,	da » 275.000	a » 600.000

Moderati graduali aumenti per capitali maggiori.

Tali emolumenti saranno maggiorati del 50 % per il ragioniere presidente del Collegio sindacale.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 41.

Disposizione transitoria

Le pratiche esaurite anteriormente all'entrata in vigore della presente tariffa saranno regolate dalle norme della tariffa precedente; quelle esaurite in epoca posteriore saranno regolate a norma della presente tariffa.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1958, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 17116 del 22 luglio 1958, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti ha designato il sig. Antonio Villanova quale rappresentante dei coltivatori diretti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto in sostituzione dell'avv. Odoardo Censi, deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Antonio Villanova è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione dell'avv. Odoardo Censi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1958

GRONCHI

VIGORELLI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1959
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 378. — BARONE

(990)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 6 settembre 1954, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 17116 del 22 luglio 1958, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti ha designato l'avv. Vito Palermo quale rappresentante degli agricoltori in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, in sostituzione dell'avvocato Odoardo Censi, deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Vito Palermo è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, in rappresentanza degli agricoltori ed in sostituzione dell'avv. Odoardo Censi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1958

GRONCHI

VIGORELLI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1959
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 376. — BARONE

(988)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1957, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dello Istituto predetto;

Vista la nota n. 5083/7821 del 3 giugno 1958, con la quale l'Unione italiana del lavoro propone il dottor Franco Simoncini quale rappresentante dei lavoratori del commercio nel Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in sostituzione del dott. Guglielmo Rizzo, a suo tempo designato dalla stessa Organizzazione sindacale e ora deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Franco Simoncini, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei lavoratori del commercio ed in sostituzione del dott. Guglielmo Rizzo, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1958

GRONCHI

VIGORELLI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1959
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 377. — BARONE

(989)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1958.
Costituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1958, concernente l'istituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone, prevista dal decreto Ministeriale 27 ottobre 1958, è costituita come segue:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro, presidente;

Convenevole dott. Matteo, direttore della divisione « Problemi economici connessi alla tutela del lavoro »;

Barsanti prof. Gastone, in rappresentanza dell'Istituto centrale di statistica;

Satta ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Carta ing. Giorgio, in rappresentanza della Società mineraria carbonifera sarda;

Fiamingo rag. Enrico, in rappresentanza della Società nazionale Cogne;

Biagioli Francesco, in rappresentanza della libera federazione italiana lavoratori industrie estrattive, aderente alla C.I.S.L.;

Bacci Giuseppe, in rappresentanza del sindacato nazionale minatori e cavatori, aderente alla U I L ;

Le funzioni di segretario della Commissione sono assunte dal sig. Simeoni Cleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(928)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1958.
Costituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1958, concernente l'istituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro, prevista dal decreto Ministeriale 27 ottobre 1958, è costituita come segue:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro, presidente;

Convenevole dott. Matteo, direttore della divisione « Problemi economici connessi alla tutela del lavoro »;

Barsanti prof. Gastone, in rappresentanza dell'Istituto centrale di statistica;

Satta ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Zera ing. Olindo, in rappresentanza della Società mineraria siderurgica Ferromin;

Fiamingo rag. Enrico, in rappresentanza della Società nazionale Cogne;

Biagioli Francesco, in rappresentanza della libera federazione italiana lavoratori industrie estrattive, aderente alla C.I.S.L.;

Bacci Giuseppe, in rappresentanza del sindacato nazionale minatori e cavatori, aderente alla U.I.L.;

Le funzioni di segretario della Commissione sono assunte dal sig. Simeoni Cleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(929)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1958.

Integrazione della composizione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1958, concernente l'istituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1958, concernente la costituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1958, concernente modifiche all'ordinamento ed alla competenza di alcuni servizi del Ministero, con il quale è stato disposto, tra l'altro, che le rilevazioni statistiche in materia di retribuzioni siano assegnate alla competenza della Divisione studi e rilevazioni;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della suddetta Commissione con la inclusione nella stessa del direttore della Divisione studi e rilevazioni;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone è integrata con la inclusione del dott. Edmondo Cossu, ispettore generale, direttore della Divisione studi e rilevazioni, con funzioni di vice presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(927)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1958.

Integrazione della composizione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1958, concernente l'istituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1958, concernente la costituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1958, concernente modifiche all'ordinamento e alla competenza di alcuni servizi del Ministero, con il quale è stato disposto, tra l'altro, che le rilevazioni statistiche in materia di retribuzioni siano assegnate alla competenza della Divisione studi e rilevazioni;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della suddetta Commissione con la inclusione nella stessa del direttore della Divisione studi e rilevazioni;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro è integrata con la inclusione del dott. Edmondo Cossu, ispettore generale, direttore della Divisione studi e rilevazioni, con funzioni di vice presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(926)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1958.

Aggregazione dell'Ente provinciale per il potenziamento dell'agricoltura trevigiana al settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955;

Vista la richiesta dell'Ente provinciale per il potenziamento dell'agricoltura trevigiana tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

L'Ente provinciale per il potenziamento dell'agricoltura trevigiana è aggregato al settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente.

Roma, addì 19 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(931)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1958.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio ai fini degli assegni familiari nei confronti della Lega Alzatori di Canneto Lipari (Messina).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti della Lega Alzatori di Canneto Lipari (Messina), il periodo medio di occupazione mensile è determinato in quattordici giornate ed il salario medio giornaliero in L. 695.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(932)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1959.

Aggregazione dell'Ambasciata del Regno del Marocco in Italia al settore del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente di nazionalità italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dall'Ambasciata del Regno del Marocco in Italia, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale italiano dipendente;

Decreta:

Art. 1.

L'Ambasciata del Regno del Marocco in Italia è aggregata al settore commercio della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente di nazionalità italiana.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1959

Il Ministro: VIGORELLI

(925)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1959.

Autonomia funzionale della Società « Cementerie di Augusta » nelle operazioni di carico e scarico sul pontile marittimo nella rada di Priolo-Melilli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Considerate le particolari caratteristiche del ciclo lavorativo dello stabilimento della Società « Cementerie di Augusta », concessionaria di un pontile marittimo nella rada di Augusta e precisamente in località Priolo-Melilli;

Ritenuto che nell'interesse della produzione cementifera e della economia regionale della Sicilia è opportuno riconoscere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 110 del Codice della navigazione, alla Società stessa il diritto di servirsi di personale fisso alle proprie dipendenze di tutte le operazioni previste dall'art. 108 del citato Codice, che si svolgono al suddetto pontile a bordo delle navi e a terra, delle merci e materiali in arrivo o in partenza, di pertinenza della Società « Cementerie di Augusta »;

Decreta:

Alla Società « Cementerie di Augusta », concessionaria di una zona demaniale marittima e di uno specchio acqueo per l'impianto e l'esercizio di un pontile per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali di sua pertinenza, è riconosciuto il diritto di servirsi di personale fisso alle proprie dirette dipendenze, nello svolgimento di tutte le operazioni previste dall'art. 108 del Codice della navigazione e relative alle merci e materiali di pertinenza della Società sopraindicata da compiersi a terra e a bordo delle navi in arrivo o in partenza attraccate al pontile di Priolo-Melilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1959

Il Ministro: SPATARO

(1040)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1959

Designazione dell'Istituto di credito incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1958-1960, e determinazione dell'aggio per gli anni 1958 e 1959.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere, per il triennio 1958-1960, alla designazione dell'Ente incaricato del servizio unitario della riscossione della imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica a mente del sopracitato regio decreto-legge, e di fissare l'aggio dovuto, sia per il decorso anno 1958 sia per il corrente anno 1959, sull'importo delle riscossioni;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca Nazionale del Lavoro che per gli anni dal 1939 al 1957 ha svolto tale servizio;

Decreta:

La Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata per il triennio 1958-1960 di provvedere in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica, nei quali è applicabile.

L'aggio sull'importo delle riscossioni è determinato per l'anno 1958 nella misura dell'8,50% (otto e cinquanta per cento) e per l'anno 1959 nella misura del 7,60% (sette e sessanta per cento).

Roma, addì 6 febbraio 1959

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Commissario per il turismo
ROMANI

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1959.

Determinazione della misura del rimborso spese al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura per gli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il decreto legge 21 gennaio 1956, n. 23;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, per la esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura del contributo dovuto dalla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, a titolo di rimborso delle spese sostenute e da sostenere dal Servizio per i contributi agricoli unificati nell'esercizio 1958-59, per gli adempimenti previsti dal regolamento predetto;

Decreta:

Il contributo previsto dall'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dovuto, a titolo di rimborso delle spese indicate in premessa, dalla gestione per la assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati, è stabilito, per l'esercizio 1958-59, nella misura del 5,50% dell'importo erogato a favore dei lavoratori agricoli, a titolo di indennità di disoccupazione, per il quarto anno di applicazione delle norme di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, ed al decreto legge 21 gennaio 1956, n. 23.

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il Ministro: VIGORELLI

(1017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Andrew G Lynch, Console generale degli Stati Uniti d'America a Mogadiscio, con giurisdizione sul territorio della Somalia sottoposto all'Amministrazione fiduciaria italiana.

(879)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n 3 Interno, foglio n 200, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.520.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(968)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n 3 Interno, foglio n 197, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(970)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n 3 Interno, foglio n 229 il comune di Serrungarina (Pesaro-Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.340.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(971)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n 3 Interno, foglio n 215, il comune di Sassinoro (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.350.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(973)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n 3 Interno, foglio n 198, il comune di Terravecchia (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.970.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(975)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n 3 Interno, foglio n 221, il comune di Ventotene (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.150.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(980)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 223, il comune di Roccagorga (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 400 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(965)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 217, il comune di Riccia (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(966)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 227, il comune di Pomarico (Matera) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 770 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(967)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 205, il comune di Paliano (Frosinone) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 370 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(969)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 216, il comune di Sassinoro (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 540 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(972)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 226, il comune di Torre del Greco (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(974)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 199, il comune di Terravecchia (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(976)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 219, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4 650 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(977)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 196, il comune di Soverato (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29 555 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(978)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, registro n. 3 Interno, foglio n. 222, il comune di Ventotene (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 150 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(979)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pompei

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1958, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 104, è stato approvato, unitamente ad un testo di norme di attuazione, il piano regolatore generale del comune di Pompei (Napoli).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(756)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo le sponde del torrente Camignano, in comune di Gubbio (Perugia). (Rettifica)

Con decreto 23 maggio 1958, n. 235, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato accertato che la superficie della particella 262, foglio 227 catasto del comune di Gubbio (Perugia), facente parte dei terreni passati dal Demanio al patrimonio dello Stato col decreto interministeriale 16 gennaio 1957, n. 752 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 24 luglio 1957, n. 183) è di are 20 anziché are 20,80, come indicato in tale decreto.

(754)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 28 gennaio 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 10-1-1959	Registrazione alla Corte dei conti	Reg Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	ACCINNI Ignazio di Alberto	29-11-52	2998	24- 8-54	254	5-11-54	5453/3357	28- 1-59	2	302	3.145.000	130.00	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	ALESI Pompeo fu Camillo	29-11-52	2621	2- 3-54	122	29- 5-54	5454/3358	28- 1-59	2	303	305.000	10.00	Id. Id.	Id.
3	ARCIERI MASTROMATTEI Ugo fu Tommaso, erede di ARCIERI MASTROMATTEI Tommaso fu Gaetano	29-11-52	2623	24-12-55	69	23- 3-56	5455/3359	28- 1-59	2	304	4.530.000	600.00	Id. Id.	Id.
4	AZZOLINI Giovanni fu Giuseppe	29-11-52	2625	16- 3-56	138	7- 6-56	5456/3360	28- 1-59	2	305	11.070.000	1.195.00	Id. Id.	Id.
5	BIANCO Maria fu Giuseppe	29-11-52	3004	29- 5-54	199	31- 8-54	5457/3361	28- 1-59	2	306	875.000	50.00	Id. Id.	Id.
6	BERLINGIERI Maria di Alfredo, maritata OCCHINI	29-11-52	3002	4-12-54	75	1- 4-55	5458/3362	28- 1-59	2	307	265.000	10.00	Id. Id.	Id.
7	CAIULO Donato fu Francesco	29-11-52	2630	14- 9-54	286	14-12-54	5459/3363	28- 1-59	2	308	1.075.000	45.00	Id. Id.	Id.
8	CAPONE SPALLUTI Domenico fu Francesco -	29-11-52	2635	14- 9-54	281	7-12-54	5460/3364	28- 1-59	2	309	580.000	30.00	Id. Id.	Id.
9	CAPUTO Domenico fu Tommaso	29-11-52	2636	4-12-54	75	1- 4-55	5461/3365	28- 1-59	2	310	430.000	35.00	Id. Id.	Id.
10	CURATO Nicola fu Francesco Paolo	29-11-52	2646	7- 5-54	186	16- 8-54	5462/3366	28- 1-59	2	311	765.000	195.00	Id. Id.	Id.
11	DELL'AQUILA Alberto fu Antonio	29-11-52	2650	14- 9-54	287	15-12-54	5463/3367	28- 1-59	2	312	1.940.000	125.00	Id. Id.	Id.
12	DELLA MARTORA Carlo fu Francesco	29-11-52	2649	4- 8-54	254	5-11-54	5464/3368	28- 1-59	2	313	500.000	25.000	Id. Id.	Id.
13	DE NICASTRI Lucia fu Arturo	29-11-52	2654	2- 4-55	142	22- 6-55	5465/3369	28- 1-59	2	314	65.000	10.000	Id. Id.	Id.
14	D'INNELLA Vincenzo di Michele	29-11-52	2656	18- 6-54	203	4- 9-54	5466/3370	28- 1-59	2	315	440.000	25.000	Id. Id.	Id.
15	DURANTE Gaetano fu Francesco	29-11-52	2657	29- 5-54	200	1- 9-54	5467/3371	28- 1-59	2	316	1.805.000	100.000	Id. Id.	Id.
16	FARAONE MENNELLA Aniello fu Carmine	29-11-52	2658	16- 3-56	140	9- 6-56	5468/3372	28- 1-59	2	317	450.000	55.000	Id. Id.	Id.
17	FIGLIOLIA Maria fu Francesco Saverio	29-11-52	2660	24- 8-54	254	5-11-54	5469/3373	28- 1-59	2	318	1.050.000	50.000	Id. Id.	Id.
18	FRACCACRETA Augusto fu Michele	29-11-52	2659	14- 9-54	286	14-12-54	5470/3374	28- 1-59	2	319	930.000	40.000	Id. Id.	Id.
19	FRATTAROLO Lorenzo fu Giuseppe	29-11-52	2661	24- 8-54	263	16-11-54	5471/3375	28- 1-59	2	320	1.725.000	185.000	Id. Id.	Id.
20	FRATTAROLO Serafina fu Lorenzo	29-11-52	2662	24- 8-54	254	5-11-54	5472/3376	28- 1-59	2	321	1.430.000	80.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 5 febbraio 1959

Visto, p. *il Ministro*: SCARANTINO

(747)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati cinque marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata S. r. l. « Paival », già esercente in Milano, via Legnone, n. 81.

Si comunica, altresì, che il sig. Valerani Sergio, già rappresentante della predetta Società, ha dichiarato, con atto di notorietà, lo smarrimento di due marchi.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 472-MI.

(899)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione al patronato A.C.L.I. di Mantova ad istituire per conto degli Istituti ospedalieri Carlo Poma di Mantova una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 330 45 2.197 del 22 gennaio 1959, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, il patronato A C L I di Mantova è stato autorizzato ad istituire per conto degli Istituti ospedalieri Carlo Poma di Mantova, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale stesso.

(901)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 30

In applicazione dell'art. 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1968

n. 279686 di nominali L. 100 000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/5593701 al 07/5593720)

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito dalla signora Porta Margherita in Rubiolo, nata a Torino il 24 marzo 1925 e domiciliata in via Gramsci n. 7, Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 22 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(418)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 29

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 19 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Garbellano Gildo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935: al portatore 14 — Capitale L. 5900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 — Data: 29 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Del Re Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906: al portatore 2 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 17 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Mazzarelli Chiara fu Federico — *Titoli del Debito pubblico*: Prestito redimibile 3,50% - 1934: nominativi 2 — Capitale L. 27 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6383 — Data: 14 maggio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Amodeo Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935: nominativi 1 — Capitale L. 10 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 17 agosto 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Giganti Letizia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935: nominativi 1 — Capitale L. 20 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 29 maggio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Trapani — Intestazione: Ingrassia Crispino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936: al portatore 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data: 9 agosto 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Aniello Annunziata — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935: nominativi 1 — Capitale L. 6200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2666 — Data: 18 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Colangelo Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1204 — Data: 16 ottobre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Istituto bancario S. Paolo di Torino - Sede di Roma — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione redimibile 3,50 %: nominativi 3 e Prestito ricostruzione redimibile 5 %: nominativi 1 — Capitale complessivo L. 135 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 13 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Carlino Venanzio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906: nominativi 1 — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1959

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	636,375
1 Franco svizzero	143,85
1 Corona danese	89,975
1 Corona norvegese	87,037
1 Corona svedese	119,995
1 Fiorino olandese	164,405
1 Franco belga	12,406
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1744,037
1 Marco germanico	148,48
1 Scellino austriaco	23,949

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di una borsa di studio di L. 800.000 per studi di metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda - S. p. A., con sede in Milano, per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1948, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 352, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 12 novembre 1947, fra lo Stato e la Finanziaria Ernesto Breda - S. p. A., in Milano, per la istituzione di due borse di studio di L. 120.000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, in chimica industriale, in fisica o in ingegneria, per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso la Breda - Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria in Milano,

Veduto il decreto Ministeriale 18 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1954 registro n. 9 Pubblica istruzione, foglio n. 337, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 23 ottobre 1953 fra lo Stato e la predetta Società per la proroga, a decorrere dal 1° gennaio 1954, di un altro quinquennio della predetta convenzione 12 novembre 1947 e per l'aumento a L. 400.000 dell'importo annuo di ciascuna delle borse,

Veduto il decreto Ministeriale 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1958, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 134, col quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 3 maggio 1958 fra lo Stato e l'Istituto di ricerche Breda - S. p. A., con sede in Milano, con la quale viene prorogata per un altro quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1958, la convenzione 12 novembre 1957 di cui alle premesse, alle condizioni e clausole della nuova convenzione, che prevede l'istituzione di una unica borsa di L. 800.000, in sostituzione delle due borse dell'importo di L. 400.000 ciascuna,

Decreta

Art. 1

E' indetto il concorso per il conferimento di una borsa di studio di L. 800.000 per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda - S. p. A., con sede in Milano, per l'anno 1959.

Art. 2

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore nazionale dopo il 31 ottobre 1953.

Art. 3

La borsa non può essere comulata con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare detto Istituto.

Art. 4

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale di L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div. IV) entro il 15 aprile 1959.

La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda, dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina) il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita. Il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso, se si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in tre copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi;

3) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in quattro copie;

4) un elenco in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dai pieghi contenenti la domanda e i certificati, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) la indicazione del nome e cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto e neppure sarà consentita dopo il detto termine la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5

Le domande e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione che presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati meritevoli della borsa.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria di merito soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 6

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione i candidati dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div. IV) a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato o atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (agli effetti del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto);

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 7

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, quelli di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (15 aprile 1959).

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 6 non si restituiscono agli interessati.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 8.

La borsa viene conferita dal Ministro al candidato che occupa il primo posto della graduatoria di merito.

Ove la borsa resti disponibile, per rinuncia del vincitore o per altro motivo, può essere assegnata dal Ministro ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero non dichiarino di accettarla. Decadono, altresì, dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nello Istituto Breda nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Colui cui sarà conferita la borsa avrà l'obbligo di frequentare l'Istituto di ricerche Breda S. p. A., in Milano, e di attendervi a studi o ricerche nell'ambito della metallurgia, per un anno.

Art 10.

Il pagamento della borsa viene effettuato in sei rate bimestrali posticipate dall'Istituto di ricerche Breda - S. p. A, a decorrere dal mese nel quale l'assegnatario abbia effettivamente iniziato gli studi presso l'Istituto anzidetto.

Roma, addì 13 febbraio 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(1026)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento ordinario di trenta tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1957.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 dicembre 1957, registro n 49, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento ordinario di trenta tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, riservato ai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio,

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1958 registro n 46, foglio n 118 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra,

Visto l'art 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Tenuto conto che la situazione organica dei subalterni dei carabinieri in servizio permanente effettivo rende opportuna l'immissione a ruolo di altri tre tenenti,

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità,

Decreta

Art 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli, per il reclutamento di trenta tenenti carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1957, citato nelle premesse:

1. Ten. genio s p e. La Torre Pietro, nato il 23 aprile 1931 . . . punti 67,65
2. Ten art s p e Panella Giancarlo, nato l'8 luglio 1934 . . . » 64,50
3. Ten. art s p e Reitani Ugo, nato il 13 ottobre 1932 » 62,60
4. Ten art s p e Rignano Aurelio, nato il 7 aprile 1929 » 61,00
5. Ten gen tr s p e Sportelli Armando, nato il 21 gennaio 1933 » 60,15
6. Ten cav s p e Cariello Francesco, nato il 19 novembre 1931 . . . » 58,95
7. Ten. ftr. s p e. Cortese Ezio, nato il 5 aprile 1932 . punti 58,75
8. Ten ftr. s p e. Grandizio Carlo, nato il 1° gennaio 1931 » 58,50
9. Ten ftr s p e Perlini Cesare, nato il 24 dicembre 1932 . . » 57,50
10. Ten art s p e Golino Sergio, nato il 14 maggio 1931 . . » 57,05
11. Ten. genio s p e Pasini Enrico, nato il 12 luglio 1932 . . » 56,00
12. Ten. ftr s p e Grillo Glauco, nato il 1° dicembre 1934 . . . . . . » 55,80
13. Ten ftr s p e Antamati Mario, nato il 25 febbraio 1931 . . . » 55,71
14. Ten. cav. s p e. Gutierrez Giancarlo, nato l'11 luglio 1932 » 55,40
15. Ten. art s p e. Caiazzo Armando, nato il 17 luglio 1932 . . . . . » 54,75
16. Ten. art s p e Covino Ferruccio, nato il 12 novembre 1930 . . . . . » 54,45
17. Ten. ftr. s p e Vannucchi Alessandro, nato il 26 dicembre 1933 . . . » 53,35
18. Ten ftr s p e Tamborrino Giancarlo, nato il 27 gennaio 1934 . . . . . » 53,00
19. Ten. ftr s p e. Esposito Italo, nato il 14 agosto 1931 . . . . » 52,20
20. Ten. ftr. s p e. Ricciardi Franco, nato il 17 aprile 1931 . . . . . » 51,65
21. Ten. ftr. s p e. Ganga Livio, nato il 25 novembre 1931 . . » 50,85
22. Ten. art s p e Cafini Orlando, nato il 9 settembre 1932 » 50,50
23. Ten. art s p e Muscatello Pasquale, nato il 1° gennaio 1932 . » 50,30
24. Ten ftr s p.e. Mannucci-Benincasa Federico, nato il 23 luglio 1934 . » 49,85
25. Ten. ftr s p.e. Del Core Giuseppe, nato il 24 marzo 1931 . . . » 49,60
26. Ten. ftr s p e Marcianò Andrea, nato il 4 marzo 1931 . » 49,25
27. Ten ftr s p e Esposito Fulvio, nato il 27 luglio 1933 . . » 47,85
28. Ten cav s p e Tuccari Rosario, nato il 1° aprile 1934 » 46,60
29. Ten ftr s p e Vitucci Giuseppe nato il 18 maggio 1931 . » 46,50
30. Ten art s p e Giannini Renato, nato il 18 aprile 1930 . . . . » 46,35
31. Ten ftr s p e Tursi Martino, nato il 20 agosto 1932 . . . » 46,10
32. Ten genio s p e Innamorati Giuseppe, nato il 21 gennaio 1934 . . » 45,10
33. Ten ftr s p e Saracino Domenico, nato il 28 giugno 1926 . » 44,60
34. Ten ftr s p e Pisani Domenico, nato il 16 luglio 1933 . . » 43,25
35. Ten ftr s p e Napolitano Emidio, nato il 3 settembre 1930, profugo d'Africa . . » 42,30
36. Ten ftr s p e Renzi Renzo, nato il 21 gennaio 1932 . . . . » 41,10

Art 2.

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1957, citato nelle premesse:

1) Ten genio s p e La Torre Pietro, nato il 23 aprile 1931
2) Ten. art s p e Panella Giancarlo, nato l'8 luglio 1934
3) Ten art s p e Reitani Ugo, nato il 13 ottobre 1932
4) Ten art s p e Rignano Aurelio, nato il 7 aprile 1929
5) Ten genio s p e. Sportelli Armando, nato il 21 gennaio 1933
6) Ten. cav. s p e Cariello Francesco, nato il 19 novembre 1931
7) Ten. ftr s p e. Cortese Ezio, nato il 5 aprile 1932
8) Ten ftr s p e Grandizio Carlo, nato il 1° gennaio 1931
9) Ten ftr s p e Perlini Cesare, nato il 24 dicembre 1932
10) Ten. art. s p e Golino Sergio, nato il 14 maggio 1931
11) Ten genio s p e Pasini Enrico, nato il 12 luglio 1932
12) Ten. ftr. s p e Grillo Glauco, nato il 1° dicembre 1934
13) Ten. ftr. s p e. Antamati Mario, nato il 25 febbraio 1931

14) Ten cav s p e Gutierrez Giancarlo, nato l'11 luglio 1932
15) Ten. art s p e Caiazzo Armando, nato il 17 luglio 1932
16) Ten art s p e. Covino Ferruccio, nato il 12 novembre 1930
17) Ten ftr s p e. Vannucchi Alessandro, nato il 26 dicembre 1933
18) Ten ftr s p e Tamborrino Giancarlo, nato il 27 gennaio 1934
19) Ten ftr s p e Esposito Italo, nato il 14 agosto 1931
20) Ten ftr. s p e Ricciardi Franco, nato il 17 aprile 1931
21) Ten ftr s p e Ganga Livio, nato il 25 novembre 1931
22) Ten. art s p e Cafini Orlando, nato il 9 settembre 1932
23) Ten art s p e Muscatello Pasquale, nato il 1° gennaio 1932
24) Ten ftr s p e Mannucci-Benincasa Federico, nato il 23 luglio 1934
25) Ten ftr s p e Del Core Giuseppe, nato il 24 marzo 1931
26) Ten ftr. s p e Marcianò Andrea, nato il 4 marzo 1931
27) Ten ftr. s p e Esposito Fulvio, nato il 22 luglio 1933
28) Ten cav s p e Tuccari Rosario, nato il 1° aprile 193[illegible]
29) Ten ftr s p e Vitucci Giuseppe, nato il 18 maggio 1931
30) Ten art s p e Giannini Renato, nato il 18 aprile 1930
31) Ten ftr s p e Tuisi Martino nato il 20 agosto 1932
32) Ten genio s p e Innamorati Giuseppe, nato il 21 gennaio 1934
33) Ten ftr s p e Napolitano Emidio, profugo d'Africa, nato il 3 settembre 1930

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare

Roma, addì 8 novembre 1958

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1959
Registro n. 6, *foglio n* 312

(1006)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Potenza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia,

Visto il decreto del Prefetto di Potenza in data 14 novembre 1953, n 21909, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento del posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d igiene e profilassi,

Visti i decreti Alto Commissariali 21 febbraio 1955, numero 340 3/13303 e 17 febbraio 1958, n 330/20412 64, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Vista la proposta, in data 6 febbraio 1959 del Prefetto di Potenza, con la quale viene rappresentata la necessità di sostituire il dott Gino Cortese, trasferito in altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice,

Decreta

In sostituzione del dott Gino Cortese è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Potenza il dott Enrico Scimeca, vice prefetto della prefettura di Potenza

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro. MONALDI

(1025)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a ventinove posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato al personale statale dei ruoli organici, fornito di diploma di perito meccanico, perito costruttore aeronautico, perito elettricista o perito radiotecnico, indetto con decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4178.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 3 dicembre 1958, n. 2619, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a ventinove posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato al personale statale dei ruoli organici, fornito di diploma di perito meccanico, perito costruttore aeronautico, perito elettricista o perito radiotecnico, indetto con decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4178.

(1004)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1957, n. 2305.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2765, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d ingegnere, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1957, n 2305.

(1005)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n 26516 del 16 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a diciassette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1956,

Visto l altro decreto n 26516/2 del 22 luglio 1958, con il quale il dott Italo Porfilio è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Perano,

Visto il successivo decreto n 48459 del 15 gennaio 1959, con il quale è stato assegnato alla condotta di cui sopra il dottor Goffredo Tilli;

Considerato che quest'ultimo, pur avendo accettato ed essendo stato nominato a tale posto, è stato tuttavia dichiarato decaduto per non aver assunto servizio nei termini di legge,

Vista la dichiarazione di rinuncia alla condotta in parola prodotta dal dott Saporito Benito;

Ritenuto, pertantto, che si deve provvedere all'assegnazione della sede resasi vacante al concorrente che segue in graduatoria, nell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Decreta:

Il dott Melasecca Ivan è assegnato alla condotta medica di Perano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 2 febbraio 1959

Il prefetto BENIGNI

(866)

PREFETTURA DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il precedente decreto n. 2673, Div. 3ª san., del 20 marzo 1956, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955,

Sentiti i Comuni interessati,

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso

Presidente

Pavese dott. Giovanni, vice prefetto ispettore

Componenti

Cerrito dott. Gregorio medico provinciale,

Galeone prof. Angelo, primario medico dell'Ospedale civile di Asti,

Calvi prof. Pier Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Asti,

Marello dott. Gualtiero, medico condotto di Asti.

Segretario:

Caravegna dott. Renato, consigliere di Prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Asti, addì 18 gennaio 1959

Il prefetto DE LUCA

(1028)

PREFETTURA DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto 2 aprile 1958, n. 5298, con il quale è stato bandito pubblico concorso per un posto di medico condotto, vacante in provincia di Sondrio al 30 novembre 1957,

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dell'Amministrazione consorziale interessata,

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal l'art. 5 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854,

Visti gli articoli 44 e 45 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, il primo dei quali modificato dall'art. 13 del decreto Presidenziale sopracitato,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso

Presidente:

Vice prefetto vicario.

Componenti

Medico provinciale di Sondrio,

Torri dott. Giancarlo, primario di medicina dell'Ospedale civile di Sondrio,

Confalonieri dott. Corrado, primario del reparto ostetrico dell'Ospedale civile di Sondrio,

Foppoli dott. Francesco, medico condotto

Segretario:

Carbonera dott. Andrea, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Sondrio

Sondrio, addì 10 febbraio 1959

Il prefetto ZECCHINO

(1031)

PREFETTURA DI POTENZA

Sostituzione del presidente e di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il precedente decreto n. 29210 del 14 giugno 1957 con il quale fu provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Potenza,

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione stessa, vice prefetto vicario dott. Gino Cortese, perchè trasferito in altra sede nonchè del componente prof. Edoardo D'Alessandria docente di patologia speciale medica dell'Università di Napoli perchè deceduto,

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Potenza, costituita col decreto prefettizio citato in premessa, è modificata come appresso

Presidente

Scimeca dott. Enrico, vice prefetto, in sostituzione del dott. Gino Cortese

Componente

Chianca prof. dott. Luigi, docente di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Napoli, in sostituzione del prof. Edoardo D'Alessandria

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura

Potenza, addì 11 febbraio 1959

Il prefetto ZAPPIA

(1030)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.